COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Romita ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB (2642) .. 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* 3, 5, 6, 7, 8

Borruso Andrea 6

Cavicchioli Andrea 5

Facchiano Ferdinando 5

Lucenti Giuseppe 4

Nucci Mauro Anna Maria 5, 7

Zoso Giuliano, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 6, 7

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto e disabbinamento della proposta di legge n. 562):

Aniasi ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262);

Fincato: Norme sulla potestà degli enti locali di trasferire allo Stato le scuole materne e il personale insegnante da esse dipendente (562);

Casini Carlo ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847);

Poli Bortone ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198);

PAG.

Fiori: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524) 8

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8, 9, 12

Antonucci Bruno, *Relatore* 8

Borruso Andrea 10, 12

Cavicchioli Andrea 11

Lucenti Giuseppe 9

Rotiroti Raffaele 10

Zoso Giuliano, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 11

PAG.

Disegno e proposta di legge (Rinvio):

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e della Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (2663);

Fiori: Norme per l'inquadramento dei direttori aggiunti di divisione nel ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione ai fini del trattamento di quiescenza (2068) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

La seduta comincia alle 9.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Romita ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB (2642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romita, Rosini, Visco, Piro, Bellocchio, Serrentino, Grillo Salvatore, Grillo Luigi, Rubinacci, Ceruti e Ravasio: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che il quarto comma sia sostituito dal seguente:

« L'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il finanziamento della Commissione nazionale per le società e la borsa ».

Comunico, altresì, che la VI Commissione finanze ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« 1) si raccomanda che la CONSOB proceda all'assunzione di personale specializzato, e comunque ad elevata qualificazione professionale, anche considerando in prospettiva l'attribuzione di nuovi compiti e poteri;

2) si raccomanda che il rafforzamento dell'organico sia indirizzato prioritariamente al rafforzamento delle attività ispettive della CONSOB;

3) si raccomanda l'inserimento della clausola di entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Su questa proposta di legge riferirò io stesso.

Il provvedimento è nato per iniziativa dei gruppi presenti nella VI Commissione finanze, con lo scopo di affrontare, almeno parzialmente, la situazione di difficoltà, da tempo denunciata, in cui si trova la CONSOB, situazione che ha rappresentato, talvolta, un rischio per la stessa funzionalità dell'istituto, la cui dotazione organica è immodificata dal 1981: non si può certo dire che le norme successive a tale data abbiano portato qualche miglioramento. In particolare la legge n. 233 del 1986 ha determinato un esiguo aumento dell'organico (15 unità) non certo adeguato ai nuovi compiti assegnati

all'istituto e al maggior impegno derivato dalle innovazioni e dall'ampliamento del mercato finanziario.

Attualmente la dotazione organica della CONSOB è di 165 unità (comprese le 15 unità di cui sopra) di cui 89 appartenenti alla carriera direttiva e 76 a quelle operativa ed ausiliaria. A questi vanno aggiunte 50 unità ed, in seguito, altre 25, assunte a tempo determinato, con contratto di diritto privato. Il contratto delle ultime 25 unità, che in base alla legge n. 281 del 4 giugno 1985 non può avere durata superiore a 3 anni, scadrà il prossimo 30 giugno.

La proposta al nostro esame intende correggere questa situazione attraverso un duplice ordine di interventi: elevando di 50 unità la dotazione organica (da 165 a 215), con assunzione attraverso un pubblico concorso, come previsto e disciplinato dalle norme che regolano l'attività dell'ente (ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216) e rendendo permanente il contingente di 25 unità, il cui contratto, pur non avendo più durata triennale, manterrà il carattere di contratto a tempo determinato di diritto privato.

Per quanto riguarda gli oneri, in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, non vi è la necessità di prevedere nuove assegnazioni finanziarie perché le spese rientrano nell'ambito delle disponibilità già assegnate. Teniamo conto che i costi per le 25 unità sono di 500 milioni per il 1988, 1.100 milioni per il 1989 e 1.300 milioni per il 1990. Per quanto riguarda le 50 unità, prevedendo l'immissione in ruolo entro il giugno 1989 – considerato che occorre un anno per l'espletamento del pubblico concorso nel caso in cui la legge venga approvata entro questo mese –, la spesa sarà di 3.500 milioni dal momento in cui verrà completato l'organico, di cui 1.750 milioni per il 1989. Tali cifre rientrano nelle quote già previste in bilancio (35 miliardi per il 1988, 37 miliardi per il 1989 e 39 miliardi per il 1990).

Accogliendo, come è doveroso, il riferimento della Commissione bilancio, ho trasformato la condizione posta nel parere in emendamento.

Per quanto riguarda il suggerimento espresso dalla Commissione finanze ritengo che possa essere accolto facendone oggetto di un ordine del giorno. Mi sembra opportuno garantire la potestà organizzatoria dell'ente, visto che la legge ha stabilito l'ampliamento della pianta organica, sia con nuove assunzioni tramite pubblico concorso, sia con contratti a tempo determinato di diritto privato. Mi è parso giusto accogliere la sollecitazione della VI Commissione per quanto riguarda l'entrata in vigore della legge. Infatti, tenuto conto che il 30 giugno scadranno i contratti, se non si prevedesse l'immediata entrata in vigore delle norme, si rischierebbe un'interruzione dei rapporti di lavoro. Penso, in tal modo, di avere anche illustrato i due emendamenti che presenterò.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Il gruppo comunista condivide i contenuti del provvedimento al nostro esame e la sostanza della relazione svolta dal Presidente.

Concordiamo anche con gli emendamenti preannunciati anche se ci preme sottolineare che le raccomandazioni espresse nel parere della VI Commissione non sono ridondanti, pur convenendo con la proposta di non inserirle nell'articolato, ma di recepirle in un ordine del giorno. Proprio in considerazione dei delicati compiti svolti dalla CONSOB, il personale dovrebbe essere selezionato in modo particolare; da ciò deriva la richiesta di poter contare su un personale altamente specializzato. Tale sottolineatura suona in qualche misura critica nei confronti di quanto si è fatto fino ad oggi. È importante insistere affinché il personale sia indirizzato dal punto di vista professionale all'attività ispettiva dell'istituto perché, in alcuni momenti, essa si è rivelata un punto debole nel funzionamento della CONSOB.

ANDREA CAVICCHIOLI. Indubbiamente il provvedimento è necessario, come sottolineava il collega Lucenti, poiché la CONSOB ha assunto compiti tali da richiedere un'ampliamento dell'organico con particolare attenzione alla professionalità.

Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento con l'auspicio che l'ampliamento dell'organico non sia inteso solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, affinché l'istituto possa essere messo in condizione di assumere iniziative tali da assurgere al ruolo che compete alla CONSOB in un mercato finanziario così complesso.

FERDINANDO FACCHIANO. Preannuncio il voto favorevole, in linea di massima, del gruppo socialdemocratico. Non nascondo, però, che ad un aumento di lavoro per la CONSOB non è sempre corrisposto un adeguato intervento di tutti i settori di competenza: mi riferisco alle possibilità di controllo in campo internazionale.

Suscita in me motivi di perplessità l'ipotesi di assumere a tempo determinato altre 25 unità; su tale punto chiedo un chiarimento del relatore o del Governo.

PRESIDENTE. Pensavo di essere stato sufficientemente chiaro, ma non ho problemi a ripetere, in termini forse più puntuali, la questione.

Fin dal momento dell'istituzione della CONSOB, in considerazione dei suoi compiti, è stato previsto un doppio trattamento per il personale: 150 unità in organico a cui, con provvedimento di legge, ne sono state aggiunte altre 15 – per un totale di 165 – ripartite come segue: 89 nella carriera direttiva e 76 nella carriera ausiliaria e operativa. A queste sono state aggiunte 50 unità da assumere con contratto di diritto privato e con rapporto a tempo determinato. Quando l'organico fu ampliato di 15 unità in pianta organica – a fronte delle nuove funzioni svolte dall'istituto – la CONSOB fu autorizzata ad assumere altre 25 unità (che aggiunte alle 50 già previste fanno un totale di 75) con contratto a tempo determinato con scadenza triennale. Poiché il triennio scade proprio il 30 giugno, si tratta soltanto di rendere permanente una norma già prevista in via sperimentale per far fronte ad una insufficienza complessiva nella dotazione di personale.

FERDINANDO FACCHIANO. Qual è la *ratio* di questo duplice regime?

PRESIDENTE. Ritengo che la *ratio* non sia insita nella novità che oggi si propone, ma nella stessa legge istitutiva della CONSOB, in quanto nelle norme che disciplinano l'istituto è prevista la possibilità che ai concorsi pubblici partecipi anche il personale che abbia prestato almeno due anni di servizio, per trasformare un rapporto di lavoro a tempo determinato in dotazione organica. Tutto sommato, ritengo che questo sia un principio abbastanza sensato e tale da giustificare l'opportunità fornita da questo provvedimento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Nella scorsa legislatura la Commissione finanze ha condotto un'indagine conoscitiva molto approfondita sulla CONSOB, anche perché si era in notevole ritardo nell'approvazione di un regolamento che, tra le altre cose, avrebbe dovuto disciplinare tutta la politica del personale. Già a quel tempo ricordo che furono individuate le difficoltà che oggi il presidente ha messo in rilievo.

Sono del parere che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato al più presto, per dare alla CONSOB la possibilità di svolgere le sue molteplici funzioni ed assolvere i propri delicati compiti. Non sarebbe, a mio avviso, inutile che la Commissione lavoro presentasse un ordine del giorno per chiedere misure più severe in materia di selezione del personale. Infatti, come è risultato dall'indagine cui ho fatto cenno, la maggior parte del personale assunto con mansioni triennali è venuto a trovarsi nell'impossibilità di accedere ai concorsi, avendo superato il limite di età previsto per la

partecipazione. Onde evitare che all'interno della CONSOB si proceda, per così dire, con il passo dell'oca per l'evoluzione di carriera, ritengo che in tal senso l'ordine del giorno contribuirebbe a fare chiarezza per la selezione del personale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Nucci e ricordo che, in rapporto alle osservazioni espresse dalla Commissione finanze, ho ritenuto di trasformare in emendamento il parere che essa ci ha fatto pervenire. Si tratta, comunque, di una materia da racchiudere, più propriamente, in un ordine del giorno e se l'onorevole Nucci Mauro si farà carico della sua formulazione, gliene sarò grato.

ANDREA BORRUSO. Il parere del gruppo della democrazia cristiana è stato già espresso dall'onorevole Nucci; mi permetto soltanto di fare un'ulteriore riflessione sulla base delle precedenti osservazioni. La mia impressione è che, indubbiamente, la CONSOB è stata oggetto di un progressivo ampliamento, per effetto della complessità dell'attività borsistica, e soprattutto a causa dell'incremento del numero dei soggetti che intervengono nelle attività di transazione all'interno della Borsa, in un quadro generale di aumento dei compiti e delle funzioni di quest'ultima. Ciò è testimoniato dalla storia recentissima della CONSOB, che ha avuto, per ogni provvedimento, l'esigenza progressiva di aumenti del personale.

Ho la preoccupazione che, avendo la CONSOB sollevato nella relazione del 1985 questa distonia fra aumento dei compiti e rigidità della struttura organica (già in precedenza alcuni provvedimenti avevano consentito l'assunzione di 50 unità a contratto determinato e con quello al nostro esame è prevista l'assunzione di altre 15), il provvedimento che ci accingiamo ad approvare risulti arretrato rispetto alle reali esigenze della CONSOB stessa.

Sarebbe, infatti, opportuno sapere se l'attuale richiesta di allargamento della dotazione organica e di incremento delle possibilità di stipulare contratti a tempo determinato corrispondano, allo stato attuale, alle effettive necessità della CONSOB, per non trovarci, tra qualche mese, ad approvare un nuovo provvedimento analogo a quello odierno.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, desidero precisare, anche per cognizione degli altri colleghi, che l'aspetto da lei rilevato è stato valutato in sede di Commissione finanze, dal momento che il provvedimento è stato promosso da quest'ultima. Aggiungo, inoltre, che siamo in possesso della relazione della CONSOB, firmata e datata 9 maggio 1988, nella quale si dà conto delle esigenze di tale organismo e si sollecita l'approvazione di un apposito provvedimento. Pertanto, la richiesta che lei ha fatto è da ritenersi intesa non rispetto alla situazione ottimale, ma all'equa distribuzione ed utilizzazione del personale di cui la CONSOB può disporre.

ANDREA BORRUSO. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. In qualità di relatore rinuncio alla replica, chiedendo al rappresentante del Governo se intenda a sua volta replicare.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità ».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

4. All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

In qualità di relatore presento il seguente emendamento ed articolo aggiuntivo:

Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988 in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990 resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il finanziamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.
1. 1.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
1. 0. 1.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.0.1.

(È approvato).

L'onorevole Nucci Mauro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro, facendo riferimento prioritariamente al rafforzamento dell'attività ispettiva della CONSOB,

impegna il Governo

a verificare che la CONSOB stessa proceda all'assunzione di personale privilegiando criteri che garantiscano la specializzazione e la qualificazione, tenendo conto, in particolar modo, del personale assunto temporaneamente e che ha già svolto delicate attività nella CONSOB ed a riferire al Parlamento ».

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Nucci Mauro, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo?

ANNA MARIA NUCCI MAURO. No, non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Romita ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB » (2642):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Battaglia, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavicchioli, Cimmino, Diaz, Facchiano, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Tealdi, Vazzoler.

Discussione delle proposte di legge Aniasi ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262); Fincato: Norme sulla potestà degli enti locali di trasferire allo Stato le scuole materne e il personale insegnante da esse dipendente (562); Casini Carlo e Nicotra: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847); Poli Bortone ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198); Fiori: Norme per il trasferimento del personale insegnate addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi, Quercioli, Tesini, Fincato, Sangiorgio, Seppia, Salerno, Piermartini e Ferrarini: « Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali »; Fincato: « Norme sulla potestà degli enti locali di trasferire allo Stato le scuole materne e il personale insegnante da esse dipendente »; Casini Carlo e Nicotra: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa »; Poli Bortone, Rallo, Berselli, Parigi, Rubinacci e Tatarella: « Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali »; Fiori: « Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali ».

L'onorevole Bruno Antonucci ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il problema che affrontiamo considera la necessità di sanare una disfunzione che si è determinata nel campo della scuola elementare.

In alcune tra le più importanti città d'Italia, le amministrazioni comunali si fecero carico di andare incontro alle difficoltà dello Stato addossandosi compiti di assistenza integrativa scolastica e post-scolastica, liberando così lo Stato da pesi organizzativi ed economici rilevanti.

D'altra parte la necessità di una collaborazione tra Stato ed enti locali nel campo della scuola elementare risultò evidente anche a causa delle nuove concezioni pedagogico-educative che trovarono consacrazione nella legge 24 settembre 1971, n. 820, che avviò la sperimentazione della scuola a tempo pieno. Successivamente lo Stato ha realizzato interventi di adeguamento alla nuova concezione di scuola con maggiori attività integrative di preminente carattere educativo-pedagogico.

È, quindi, urgente una definizione giuridica e pratica della destinazione degli insegnanti assunti in tali comuni. In materia sono state presentate cinque proposte di legge quattro delle quali sono tra loro omogenee, mentre il provvedimento n. 562 si discosta dai precedenti.

Ricordo ai colleghi che la proposta di legge Aniasi riproduce il testo unificato approvato nella scorsa legislatura da un comitato ristretto istituito presso la Commissione pubblica istruzione.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 262 detta norme di garanzia per lo Stato stabilendo che il trasferimento nei ruoli dello Stato possa avvenire a richiesta del personale stesso entro il limite di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, che detto personale debba essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale e abbia prestato un servizio continuativo nelle attività integrative scolastiche comunali per almeno 5 anni.

Con l'articolo 2 si riconosce al personale trasferito la anzianità maturata nell'ente di provenienza a partire dal giorno della sua assunzione in servizio. L'articolo 3, invece, prevede il riconoscimento economico del diritto acquisito stabilendo che esso avvenga con l'attribuzione di assegno *ad personam*. Gli insegnanti oggetto del provvedimento raggiungono le 4 mila unità e sono per lo più concentrati in grandi città; inoltre, non tutti chiederanno il passaggio allo Stato preferendo essere utilizzati dai comuni in altre attività.

Concludo proponendo il disabbinamento della proposta di legge n. 562 perché non risulta omogenea con le altre quattro e propongo per queste ultime la costituzione di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, invitando i colleghi a tener presente la proposta formulata dal relatore, nonché la necessità di continuare i nostri lavori. Infatti, è previsto anche l'esame del provvedimento concernente il personale precario della scuola.

GIUSEPPE LUCENTI. Con l'attuale provvedimento si intende risolvere un problema che si trascina da diversi anni. È fuori discussione il ruolo sostitutivo svolto dalle amministrazioni delle grandi città nei confronti dello Stato che, ad un certo punto, è venuto meno ai suoi compiti. Non vi è dubbio che la questione vada affrontata nel senso di consentire al personale che lo richieda di poter passare dai comuni ai ruoli della Pubblica amministrazione. Evidentemente il provvedimento può avere un effetto limitato perché nel frattempo una parte di detto personale ha trovato, con soddisfazione, l'inserimento in altri servizi comunali; quindi, sarebbe ingiusto verso il personale e inutile per i comuni incentivare oltremodo il passaggio ai ruoli dello Stato. A tale proposito preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

Siamo d'accordo con il relatore circa la proposta di disabbinamento perché il provvedimento n. 562 è sostanzialmente diverso dagli altri e deve essere armonizzato con quelli che abbiamo in discussione nella nostra Commissione.

Non abbiamo alcun problema per la costituzione di un comitato ristretto, ma, ai fini dello snellimento del nostro lavoro, potremmo evitare quest'ulteriore allungamento dell'*iter* legislativo – anche se

l'esame in sede di comitato ristretto consentirebbe un approfondimento della materia – assumendo come testo base la proposta di legge n. 262. Si tratta, infatti, di un provvedimento che riproduce il testo cui si era pervenuti nella precedente legislatura.

RAFFAELE ROTIROTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il provvedimento al nostro esame risponda alle esigenze sentite dal personale degli enti locali che fino ad oggi si è dedicato alle attività integrative e desidera continuare il suo lavoro nel campo dell'insegnamento.

È anche vero, come poc'anzi sosteneva l'onorevole Lucenti, che una gran parte di detto personale, soprattutto nei grandi comuni, ha trovato una collocazione più confacente all'ispirazione individuale in ruoli amministrativi diversi da quelli cui era stato destinato originariamente.

Desidero preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del gruppo socialista, poiché nelle amministrazioni comunali delle grandi città – per esempio Roma – esistono situazioni paragonabili a quelle contenute nel provvedimento in discussione. Mi riferisco al personale proveniente dagli enti disciolti e che è stato inserito nelle attività parascolastiche le quali risultano in perfetta assonanza con quelle svolte dal personale addetto alle attività integrative. Credo, pertanto, che per un motivo di giustizia debba essere considerato nel suo insieme e, quindi, se non dovesse essere compreso nella dizione dell'articolo 1, si renderà necessaria, probabilmente, una migliore specificazione; in questo senso il gruppo socialista si ripropone di presentare appositi emendamenti.

ANDREA BORRUSO. Desidero fare alcune osservazioni, riferendomi in particolare al rappresentante del Governo. Quella al nostro esame è una vicenda antica, che vede al centro le attività cosiddette integrative di quelle scolastiche e parascolastiche: si tratta di attività che le amministrazioni comunali adottarono all'epoca in cui esisteva ancora la distinzione fra spese obbligatorie e facoltative, con un andamento, per la verità, piuttosto difforme.

L'onorevole Rotiroti ha citato il caso di Roma; io farò riferimento a quello di Milano, che ha una tradizione risalente agli anni cinquanta. Con il provvedimento di modifica e gli indirizzi metodologici e delle competenze delle amministrazioni comunali si arrivò ad un dissidio tra lo Stato e queste ultime. L'amministrazione centrale riteneva, infatti, che le attività integrative non potessero più essere di competenza delle amministrazioni comunali, ma dovessero essere trasferite allo Stato; si verificarono casi notevolissimi in cui taluni comitati regionali di controllo non approvarono le delibere con le quali le amministrazioni comunali intendevano dare avvio alle attività integrative.

Il problema è rimasto per circa 10 anni in una situazione di « limbo », in quanto lo Stato, con l'introduzione del tempo pieno, ha tentato di assorbire le attività integrative e, parzialmente, quelle parascolastiche. Il provvedimento al nostro esame tende, pertanto, a fare chiarezza nella distinzione tra compiti e funzioni statali e comunali; per questa ragione il gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad affrontare e risolvere tale questione.

Mi rendo conto dei problemi posti dall'onorevole Rotiroti, il quale, per analogia, ha introdotto nella questione le attività parascolastiche, che non sono immediatamente assimilabili a quelle integrative. In alcuni casi, infatti, le prime coincidono con le seconde, mentre in altri casi non vi è alcuna coincidenza. Pertanto, proprio in considerazione dell'associazione logica operata dal collega Rotiroti, ritengo opportuno dar vita ad un Comitato ristretto, per poter meglio affrontare il problema in quella sede.

È vero ciò che hanno detto gli onorevoli Rotiroti e Lucenti che, trattandosi di un'attività bloccata da circa dieci anni, gran parte del personale, soprattutto nei maggiori centri, ha trovato uno sbocco

professionale all'interno delle singole amministrazioni comunali; ricordo che a Milano, al momento in cui avvenne l'intervento statale, vi erano circa 2500 addetti a questa attività. Attualmente credo che ne sia rimasto soltanto un terzo, sia per ragioni di quiescenza (le amministrazioni non hanno più assunto nessuno da quel momento) sia perché parte del personale è entrata a far parte dell'amministrazione comunale. Da questo punto di vista, sarei più favorevole ad introdurre una norma in analogia a quanto fu fatto allorché lo Stato assunse il personale in proprio, per mezzo della modifica dell'imposta generale dell'erario e l'introduzione dell'IVA, stabilendo l'opzione fra il trasferimento all'attività dello Stato e la possibilità di rimanere nella pubblica amministrazione. È vero che nel testo del provvedimento ciò è implicito, perché vi è una sorta di silenzio-scelta per l'amministrazione comunale (infatti, se la domanda non è stata fatta entro 180 giorni, si intende che il soggetto desideri rimanere nell'amministrazione comunale). Tuttavia, sarebbe forse preferibile che il provvedimento al nostro esame stabilisse in modo esplicito il diritto di opzione fra l'essere trasferito all'amministrazione centrale e il rimanere in quella comunale.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ritengo che la proposta di costituire un comitato ristretto sia la più corretta, anche in relazione al lavoro che dobbiamo svolgere. In quella sede ci riserviamo di operare un confronto insieme agli altri colleghi al fine di pervenire alla redazione di un testo base.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Innanzitutto concordo sull'esigenza di distinguere le proposte di legge al nostro esame, in quanto la seconda, che reca la firma dell'onorevole Fincato, riguarda complessi problemi di carattere ordinamentale, che poco hanno a che fare con le altre quattro, per la verità molto simili tra di loro ed omogenee.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che è in corso in questa Commissione l'esame del provvedimento sul precariato e nelle proposte di legge al nostro esame non si fa una distinzione rispetto a tale problema, in quanto anche in esse si parla di precariato. Inoltre, in sede di Comitato ristretto della Commissione cultura procede l'esame del provvedimento di riforma della scuola elementare. A prima vista qualcuno potrebbe chiedersi quale attinenza abbia quest'ultima con le proposte di inquadramento in ruolo degli insegnanti assunti dai comuni: esse sono, invece, strettamente collegate. In sede di comitato ristretto condurremo, pertanto, un esame estremamente puntuale sul fabbisogno di personale che i nuovi ordinamenti richiedono, sulle disponibilità che abbiamo e sulle esigenze di bilancio che essi comportano.

Evidentemente, inserire in ruolo circa 4 mila insegnanti elementari non è un fatto molto marginale (nelle relazioni si parla di 2 mila, ma credo, in base alle precedenti esperienze, che si tratterà di circa 4 mila unità).

Ritengo che la costituzione di un comitato ristretto si renda indispensabile per omogeneizzare le proposte di legge al nostro esame (che peraltro sono già abbastanza omogenee) e per compiere un approfondimento che prenda in considerazione i vari provvedimenti riguardanti la stessa materia che sono all'ordine del giorno dei lavori della Camera. Inoltre, sarebbe opportuno prima approvare il decreto-legge sul precariato e poi affrontare questi problemi, considerato che non si tratta di un passaggio di ruolo, ma di un inserimento in ruolo *ope legis*.

Il collega Borruso, nel ricordare le esperienze passate, ha dimenticato che il personale comunale solo nelle intenzioni ha svolto un lavoro identico a quello dei dipendenti statali che ha sostituito. In realtà – esiste un carteggio estremamente approfondito su questo argomento – le mansioni svolte sono essenzialmente diverse: lo Stato non ha mai riconosciuto ai dipendenti degli enti locali un ruolo di carattere didattico-scolastico, ma solo

assistenziale e pertanto riconducibile ad una più o meno interessante iniziativa degli enti locali.

Faccio notare che, in questo momento, per quanto riguarda la scuola elementare, il problema si sta risolvendo. Comunque, sarebbe opportuno procedere ad un esame puntuale delle differenti situazioni locali.

Nella scuola media ed in quella superiore gli enti locali attualmente svolgono un'opera lodevolissima che però sta creando un folto gruppo di addetti che operano nel settore scolastico e che dipendono dalle amministrazioni locali. Ciò verrà a costituire sicuramente un precedente.

Devo, comunque, dire che non ho ancora approfondito l'argomento al nostro esame con il ministro. Ricordo però che il precedente ministro della pubblica istruzione fu sempre molto contrario a questo tipo di provvedimenti.

Credo che la soluzione migliore sia quella di costituire un Comitato ristretto ed affrontare in quella sede i problemi di carattere normativo ed in particolare quelli riguardanti le diverse realtà territoriali.

Inoltre, vi è la questione della spesa. Personalmente non credo che sia possibile una sorta di conguaglio tra le minori spese dei comuni e la maggiore spesa dello Stato.

ANDREA BORRUSO. Quando la gestione della scuola elementare fu trasferita alla competenza dello Stato – mi riferisco agli anni venti – rimase alle amministrazioni comunali l'attività integrativa, che successivamente venne chiamata « parascolastica ».

Il sottosegretario ha ragione quando dice che occorre fare una distinzione tra attività integrativa e parascolastica, perché in molte amministrazioni in parte si è creata una sorta di prolungamento dell'attività scolastica, ed in parte sono stati introdotti insegnamenti non svolti all'interno della scuola elementare. Allora la distinzione tra attività integrative e parascolastiche riguarda una serie di mansioni che esistevano ed esistono all'interno di tali attività.

Un'altra questione riguarda la messa in quiescenza del personale in organico presso le amministrazioni comunali giacché tali attività vengono svolte da circa 35 anni e, per esempio, il comune di Milano ha bloccato le assunzioni da molto tempo. Da ciò nasce la nostra richiesta della costituzione di un comitato ristretto trattandosi di un argomento complesso, poiché esistono attività diverse e non tutte assimilabili a quelle integrative.

Tale fenomeno, inoltre, si è accentuato a partire dagli anni settanta per la « rivoluzione » che si è verificata nella scuola nel 1968, quando venne avanzata la richiesta del tempo pieno integrato e aumentò la spinta sulle amministrazioni comunali affinché assumessero tra i loro compiti le attività integrative e parascolastiche.

Tale questione è molto complessa anche per la diversa storia che ha caratterizzato i vari comuni: Roma seguì Milano e altre città, successivamente, iniziarono a svolgere tali attività che sono differenti tra comune e comune e all'interno di una medesima amministrazione.

Riteniamo, quindi, che tale fenomeno così complesso vada affrontato e risolto nell'ambito di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di disabbinamento della proposta di legge n. 562 e di costituzione di un comitato ristretto.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Poiché sono in corso votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

Il successivo punto all'ordine del giorno verrà trattato dopo che avremo espletato le operazioni di voto.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2663); e della proposta di legge Fiori: Norme per l'inquadramento dei direttori aggiunti di divisione nel ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione ai fini del trattamento di quiescenza (2068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1988; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiori: « Norme per l'inquadramento dei direttori aggiunti di divisione nel ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione ai fini del trattamento di quiescenza ».

Poiché non è presente il rappresentante del Governo rinvio la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO